

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PERSONALE E FAMILIARE.

Referente/Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Marinangeli

Indirizzo: P.zza IV Novembre n. 1

Telefono: 0781/950046

Fax: 0781/950304

Email: servizisociali@comune.villaperuccio.ci.it – responsabile.villaperuccio@sbis.it

Orario di apertura al pubblico: Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 8:00 alle 12:00 e Giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Descrizione del procedimento:

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, che si trovi nelle seguenti condizioni:

- privo/a di reddito, in una situazione economica di difficoltà;
- pur essendo in possesso di un reddito; lo stesso non sia tale da consentire il soddisfacimento dei bisogni essenziali;
- in possesso di un reddito 'minimo' e abbia sostenuto delle spese urgenti e/o improvvise, che incidano in maniera considerevole sul reddito stesso;

Gli interventi di sostegno al reddito familiare e personale, sono finalizzati a rimuovere le cause del disagio socio/economico e garantire, oltre che il soddisfacimento dei bisogni primari, un adeguato reinserimento sociale (familiare o personale).

Destinatari:

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che, trovandosi in una delle situazioni indicate al paragrafo precedente, che risiedono nel territorio Comunale da almeno un anno, siano essi:

- Cittadini Italiani;
- Cittadini stranieri in regola con le normative in vigore.

Requisiti del richiedente:

Al beneficio sono ammessi tutti coloro il cui ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile non superi il limite massimo di reddito per l'accesso agli interventi di natura economica, fissato in € 4.500,00.

All' Isee debbono essere sommati i redditi esenti IRPEF (i quali non vengono inclusi nel computo della dichiarazione dei redditi) di seguito specificati:

- Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- Pensioni sociali;
- Le pensioni di guerra;
- I sussidi a favore degli hanseniani;
- Le indennità di accompagnamento;
- Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00, derivanti da attività sportive dilettantistiche;

- La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici, prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché, la menomazione che ha dato luogo alla pensione, sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva, o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- L'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi, e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi, divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
- Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Saranno ammessi al beneficio anche coloro il cui ISEE, comprensivo dei redditi esenti IRPEF, superi € 4500,00, fino ad un max di € 5.500,00 annui se, tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo anagrafico d'appartenenza o nella situazione reddituale o patrimoniale, dalla quale si evinca una situazione di disagio socio-economico. Tali variazioni, potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione e previa verifica da parte del Servizio Sociale Comunale;

Modalità di richiesta:

L'interessato deve provvedere alla compilazione della modulistica di richiesta, corredando l'istanza di tutti gli allegati richiesti. L'istanza deve essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Villaperuccio oppure trasmessa per via telematica all'indirizzo mail: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it.

Tempi di evasione del procedimento

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza

Documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia codice fiscale;
- Copia della certificazione Isee aggiornata ai sensi del disposto normativo di cui alla Legge n. 89 del 26.05.2016 art. 2 sexies e del Decreto Interministeriale n. 146 del 01.06.2016;
- eventuali certificati d'invalidità 100% o di riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 c. 3;
- Modulo istanza di accesso al beneficio;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Normativa di riferimento:

- L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali" e del Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 22 luglio 2008, n. 3. "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23".
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 11.12.2014 inerente l'approvazione del Regolamento Comunale per l'attuazione di interventi di sostegno al reddito personale e familiare.